




Jurisdiction



Storia e prospettive della Giustizia

N. 1-2020 - CONTRIBUTI 3

ISSN 2724-2161

Carlotta Latini

“NATI VITTIME”.
PRIME NOTE SULLE ORIGINI
DELLA VITTIMOLOGIA IN ITALIA

Editoriale Scientifica

Carlotta Latini

“NATI VITTIME”.
PRIME NOTE SULLE ORIGINI DELLA VITTIMOLOGIA
IN ITALIA

La scoperta della vittima, contrariamente a quanto viene spesso sostenuto non è un fatto recente e non si ascrive alla metà del secolo scorso¹ con l’affermazione della vittimologia come scienza separata dalla criminologia e dalle altre scienze aventi per oggetto lo studio del reato e del delinquente. In questa ottica, le riflessioni che prendono le mosse dallo studio del delinquente, proprie della Scuola positiva, e più in generale tutti gli studi sulla vittima precedenti alla metà del secolo scorso, finiscono per essere al limite delle premesse, senza che ad esse si riconosca il ruolo di contributo scientifico a tutti gli effetti. Come si cercherà di dimostrare in questo studio, in realtà il problema è molto antico e conoscerne le origini contribuisce ad una più approfondita comprensione del ruolo della vittima anche in apporto al processo penale.

Il dibattito che riguarda il problema della vittima nel processo penale e più in generale all’interno dell’ordinamento giuridico, affonda le proprie radici non solo nella scelta tra sistema accusatorio, inquisitorio o misto, ma ha motivazioni ancora più profonde e lontane. Il modo in cui oggi si legge la coppia concettuale vittima e vulnerabilità può apparire quasi una ripetizione quando non un’endiadi: tuttavia solo nell’esperienza della giustizia penale tardo ottocentesca si riscontra un vivace interesse per la vittima e contemporaneamente per il delinquente.

1. *Le origini*

Durante l’età di *ius commune* il rapporto tra *inquisitio* e *accusatio* è un rapporto tra diverse modalità di reperimento delle prove nel processo penale, un processo che almeno ai suoi esordi non è affatto inquisitorio ma accusatorio ed è non a caso stato definito delle “tre persone”. Le tre persone sono l’accusato, l’accusatore e il giudice². Que-

¹ J.P.J. Dussich, *Victimology – Past, Present and Future*, https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No70/No70_12VE_Dussich.pdf.

² M. SBRICCOLI, *Tormentum idest torquere mentem: processo inquisitorio e interro-*

sto modello processuale di tipo accusatorio non era molto diverso nel suo funzionamento da quello del processo civile delle *positiones*, in cui l'impulso della parte attrice era determinante nella prosecuzione del processo rispetto a quella convenuta, in una situazione di giudice terzo o arbitro. In questo contesto, le parole di Piero Calamandrei in un saggio intitolato “Il processo come gioco”, per cui non bisogna dimenticare mai che le leggi “sono fatte per gli uomini vivi, dei quali, prima di studiare il diritto, bisogna conoscere la psicologia” e ciò vale soprattutto per le norme processuali, risultano ulteriormente più pregnanti³.

L'interesse della parte attrice, nel processo criminale di tipo accusatorio, era in origine fondamentale⁴: senza di esso infatti era impossibile che la procedura proseguisse. La presenza di una ritualità di tipo non semplicemente risarcitorio ma anche espiatorio, che includeva il perdono della parte offesa, continuerà anche quando questa tipologia di processo tenderà a lasciare il posto a quello inquisitorio o misto, grazie all'intervento del processo inquisitorio-inquisitoriale e alla sua ritualità prevalentemente scritta e nascosta.

Dal *certamen*, o dall'ordalia o da altre pratiche assimilabili alla sfida o al gioco, si passerà ad un processo scritto e segreto in cui resteranno solo alcune tracce del passato accusatorio o processo delle tre persone. Con l'avvento dell'inquisitorio o comunque con il sistema misto, il ruolo della vittima e del testimone (che in certi casi poteva restare segreto) si strutturano e disciplinano.

L'emersione di un processo penale prodotto dello Stato, a cui interessa che *ne crimina remaneant impunita*, produrrà quella che è stata chiamata una giustizia di “apparato” dove per apparato si intende la cosa pubblica⁵. Quando lo Stato si appropria definitivamente della giustizia penale, il ruolo della vittima diviene quasi residuale a fronte dell'interesse dello Stato stesso a perseguire i crimini. Il modello del

gatorio per tortura nell'Italia comunale, in *La parola all'accusato*, a cura di J.-C. Maire Vigueur, A. Paravicini Bagliani, Sellerio, Palermo, 1991, pp. 13 e ss.

³ P. CALAMANDREI, *Il processo come giuoco*, pubblicato in *Scritti in onore di Francesco Carnelutti*, Cedam, Padova, 1950, vol. II, <http://romatrepress.uniroma3.it/wp-content/uploads/2019/09/Opere-giuridiche-%E2%80%93Volume-I-%E2%80%93-Problemi-general-del-diritto-e-del-processo.pdf>, p. 538.

⁴ J.M. SILVA SÁNCHEZ, *La victimología desde la política criminal y ed Derecho penal. Introducción a la 'victimodogmatica'*, in *Revista peruana de ciencias penal*, n. 4 (1994), p. 595.

⁵ M. SBRICCOLI, «*Vidi communiter observari*». *L'emersione di un ordine penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, in *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, t. I, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 73 e ss.

crimen laesae maiestatis, crimine per eccellenza, che prevedeva la pena massima edittale e l'attivazione del processo inquisitorio speciale, tende a divenire prevalente per tutti i crimini, anche quelli non aventi un carattere politico o che non attentano alla struttura dello Stato. È a questo punto che la vittima sparisce, o quasi, perché l'unica vera vittima diventa lo Stato, in cui si assorbono gli interessi dei privati. I riti di pacificazione e riconciliazione con la vittima e la sua famiglia, in certi casi ancora presenti nel sistema di diritto comune, tendono poco a poco a sparire, ritenendo che il processo penale sia incompatibile con forme restitutorie considerate legate alla faida o a forme di vendetta. In realtà, l'idea della conciliazione e ricomposizione della frattura causata con la commissione del reato, in rapporto con la vittima, non si connette solo alla faida ma ebbe anche origini cristiane, volte ad una soluzione della "crisi" determinata dal reato, o dell'offesa arrecata, di tipo sociale, o oggi si direbbe, anche su un piano psicologico. Si tratta di un'idea di giustizia di tipo riparativo che riemerge a più riprese nella storia della giustizia criminale, fino a maturare agli inizi del Novecento come scelta, ad esempio, fatta per la giustizia minorile⁶.

2. La giustizia penale ottocentesca e la vittima

La giustizia penale ottocentesca, a diritto penale e processuale ormai codificati, non ha solo interesse per la vittima, cui pure può spettare un risarcimento del danno e la costituzione nel processo, ma fa proprio l'interesse della vittima, nel perseguire i delitti.

In Italia per la prima volta, su un piano strettamente codicistico, ci si interessa veramente della vittima con il codice di procedura penale del 1913⁷. Questo codice conteneva numerose norme di cautela nei confronti della vittima: si apriva innanzi tutto con alcune norme relative alla parte civile (art. 3⁸), e proponeva uno stretto rapporto tra giudi-

⁶ F. COLAO, *L'albero nuovo si piega meglio di quello vecchio*. La giustizia "educatrice" per i minori nell'Italia liberale in *Historia et ius*, 1 (2016), www.historiaetius.eu - 10/2016 - paper 1; R. GARRÈ, *Frammenti di giustizia riparativa*, in *Rivista ticinese di diritto*, I (2020), pp. 415 e ss.; H. Zehr, H. Mika, (1997). *Fundamental Concepts of Restorative Justice*, Mennonite Central Committee Akron, 1997.

⁷ Su cui cfr. M.N. MILETTI, *Un processo per la Terza Italia. Il codice di procedura penale del 1913. Vol. 1: L'attesa*, Giuffrè, Milano, 2003.

⁸ Qualora la decisione sulla esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile, il giudice ha facoltà di rinviare tale risoluzione al giudizio civile,

zio civile e penale: il capo secondo del titolo primo era infatti dedicato all'azione civile. Per quanto riguardava poi i reati in cui si procedeva a querela di parte, si prevedeva la possibilità di nominare un curatore nel caso in cui la persona lesa fosse un incapace, perché di minore età o comunque tale da non poter provvedere ai propri interessi⁹. Da notare inoltre il fatto che era possibile costituirsi parte civile senza avere presentato denuncia o querela. L'esame dei testimoni inoltre prevedeva alcune cautele in caso di infermità o altro grave impedimento¹⁰.

Tuttavia, fu proprio con la Scuola positiva e in particolare con Enrico Ferri ad iniziare un robusto interesse per il ruolo della persona offesa dal reato e della vittima.

3. *La Scuola positiva. I primi passi della vittimologia*

La Scuola positiva ebbe un ruolo importante nella riscoperta della persona offesa dal reato: infatti, Raffaele Garofalo pubblicava nel 1887 la *Riparazione alle vittime del delitto*, dove sosteneva che mentre la Scuola classica aveva abdicato alla tutele del risarcimento del danno, spettava alla nuova Scuola positiva il merito di avere considerato «la riparazione come uno degli obiettivi precipui della repressione; [...] di avere sostenuto che la funzione dello Stato non si arresti già ad una generica condanna del colpevole ai danni e interessi, ma che esso deb-

assegnando un termine, durante il quale è sospeso il giudizio penale. Se nel termine stabilito non sia definita la controversia civile per causa che si riconosca non imputabile alla parte, il termine può essere prorogato.

⁹ Art. 154: Nei reati per i quali si procede a querela di parte, se la persona lesa sia minore o altrimenti incapace, o se non possa, per malattia di mente o di corpo, provvedere a se stessa, e non vi sia chi eserciti la patria potestà o la tutela, ovvero chi la esercita si trovi con la persona medesima in conflitto d'interessi, il procuratore del Re può promuovere d'urgenza dal presidente del tribunale la nomina di un curatore speciale che avrà la facoltà di presentare querela a norma del primo capoverso dell'articolo precedente, e che rappresenterà la parte lesa nel procedimento anche per l'esercizio dell'azione civile. La nomina può essere fatta dal pretore anche d'ufficio se il reato sia stato commesso fuori della sede del tribunale.

¹⁰ Art. 254. Ciascun testimonio è esaminato separatamente. Il giudice ammonisce ciascun testimonio a norma dell'articolo 87. Indi lo interroga sul suo nome, cognome, età e altre qualità personali, e intorno a qualsiasi vincolo di parentela, di interessi, o altro onde possa valutarsi la sua credibilità. Il giudice può ricevere con giuramento la deposizione di un testimonio che preveda non possa, per infermità o altro grave impedimento, comparire in giudizio.

ba costringere all'adempimento il riluttante, e adoperare a tale effetto ogni energico mezzo»¹¹.

Il risarcimento del danno è quel *quid* in più rispetto alla pena che lo stato irroga all'autore del delitto: al di là della soddisfazione determinata dalla condanna, vi è quella ulteriore riparazione del male subito dalla vittima e dalla sua famiglia. I confini del danno sono molto sfumati e difficili da definire: nei reati contro la persona, vi è la paura dell'aggressione, vi è la ferita, o la morte, spesso irreparabili segni che la vittima porta sul suo corpo o di cui resta traccia comunque nella sua anima. Solo nei reati contro la proprietà se commessi senza violenza, la valutazione del danno è più semplice e netta. Garofalo configura così il danno morale. In effetti, secondo Garofalo la condanna al pagamento di un'indennità commisurata allo *status* della vittima, tenuto conto della condizione del colpevole, sarebbe la pena migliore, anche rispetto al carcere, luogo in cui la depravazione produce altra depravazione, e quindi se possibile, da evitare¹².

In generale, l'effetto della pena è quello di procurare un qualche dolore a colui cui viene inflitta, il che in qualche modo procura una certa soddisfazione in capo alla vittima o alla sua famiglia. Non è certo questo tipo di riparazione che ha in mente Garofalo, ma tuttavia questo è il suo punto di partenza, per arrivare alla conclusione che la normativa vigente in quel momento era del tutto insufficiente. Garofalo analizza le posizioni di Bentham che avrebbe indicato chiaramente l'insufficienza della legislazione rispetto al problema della riparazione della vittima¹³. Distinguendo diverse tipologie di riparazione (pecuniaria, in natura, attestatoria, onorifica, vendicativa, sostitutiva) anche in relazione al bene leso, si cercava di dare una riparazione equa. Naturalmente alcune tipologie di riparazione appaiono ormai superate, ma quel che conta è che, alla fine, emerge, secondo Garofalo, l'unica riparazione possibile cioè quella pecuniaria. Anche Melchiorre Gioia, autore di un interessante saggio sull'ingiuria, riteneva che le basi della sicurezza pubblica poggiassero da un lato sulla certezza della pena, dall'altro sulla riparazione del danno¹⁴.

¹¹ R. GAROFALO, *Riparazione alle vittime del delitto*, Torino, Bocca, 1887, p. VIII. Sulle posizioni di Garofalo cfr. le riflessioni di G. TARDE, *Positivisme et pénalité*, in *Archives d'anthropologie criminelle*, t. II, (1887), p. 36.

¹² Ivi, p. 54.

¹³ J. BENTHAM, *Traité de législation civile et pénale*, Ray et Gravier, 1830, t. II, pp. 80 e ss.

¹⁴ M. GIOIA, *Dell'ingiuria dei danni, del soddisfacimento e relative basi di stima avanti i tribunali civili*, Ruggia, Lugano, 1833, p. 126.

Garofalo parte dalla classificazione dei delinquenti propria della Scuola positiva, per arrivare ad analizzare le conseguenze dei delitti di quei rei che non sono idonei alla vita sociale e che commettono crimini puniti con qualche giorno di carcere, ovvero con «dosi omeopatiche di carcere»: queste pene a suo avviso non soddisfano nessuno, anzi finiscono per alimentare quel senso di sfiducia per la giustizia che fa crescere il bisogno di vendetta in capo alla vittima. Ma non soddisfano neppure il criminale stesso, chiuso «per una quindicina di giorni in una sudicia stanzaccia a giuocare alle carte con vecchi farabutti»¹⁵. Così l'ammenda a favore della parte lesa e l'ammenda a favore dello Stato risolverebbero il problema della repressione di alcuni reati che non dovrebbero essere puniti con pena detentiva. Garofalo confronta qui il sistema italiano con quello tedesco, evidenziando come il codice penale tedesco aveva già utilizzato l'ammenda per esempio, per punire l'ingiuria¹⁶. La riparazione personale così costituirebbe un succedaneo delle pene lievi, troppo spesso illusorie, come previste in Italia¹⁷. L'ammenda a favore della parte lesa e a favore dello Stato avrebbe dovuto riguardare in particolare i delitti di furto semplice, truffa, appropriazione indebita, ecc., ma soprattutto si doveva tenere presente che i rei non dovevano essere abituali. Il nesso con le riflessioni di Enrico Ferri qui appare evidente.

La persona offesa dal reato era infatti per Enrico Ferri un immancabile soggetto del processo penale, o meglio «uno dei protagonisti della giustizia penale»¹⁸. Ferri riteneva che le parti del processo fossero tre e che quindi tra i tre protagonisti del processo penale vi fosse proprio la parte danneggiata dal reato. Commentando il progetto di nuovo codice di procedura penale del 1913, Ferri considerava determinante a questo fine il rafforzamento dell'istituto della parte civile. Questa insieme al risarcimento dei danni avrebbero dovuto secondo Ferri avere un ruolo preponderante nella «giustizia penale dell'avvenire»¹⁹. Il risarcimento del danno infatti, secondo Ferri avrebbe dovuto diventa-

¹⁵ GAROFALO, *Riparazione alle vittime del delitto*, cit., p. 34.

¹⁶ *Codice penale per l'impero germanico*, (1871) in *Manuale di legislazione comparata*, diretto da G. Fioretti, Napoli, Dekten, 1887, § 185.

¹⁷ GAROFALO, *Riparazione alle vittime del delitto*, cit., p. 33.

¹⁸ A. SANTORO, *Il risarcimento del danno da reato nel sistema criminologico ferriano*, in *Enrico Ferri Maestro della scienza criminologica*, Bocca, Milano, p. 93.

¹⁹ E. FERRI, *Il progetto del Codice di procedura penale – Discorso parlamentare, in Difese penali. Leggi penali e tipi di delinquenti. Le riforme della giustizia penale. Arringhe civili*, Utet, Torino, 1925 vol. 3, pp. 397 e ss.

re una vera e propria funzione di stato. La parte lesa, quando chiedeva il risarcimento del danno non tutelava solo un interesse privato, ma un interesse pubblico e sociale rivolto proprio a fare ottenere il risarcimento alla vittima. Compito dello Stato era quello di offrire la massima tutela della vittima e questa si esplicava sia attraverso la prevenzione, che con la riparazione.

Ferri in maniera molto innovativa segnalava che, oltre a doversi porre fine al “duello” tra individuo e società, si doveva creare un processo penale inteso come luogo dell’equilibrio tra diritti individuali e collettivi, inclusi quelli della vittima del reato²⁰. Dunque, il problema della vittima si è posto molto prima degli anni Quaranta del Novecento²¹ e proprio nell’ambito delle riflessioni della Scuola positiva.

Il soggetto passivo e il danneggiato non sono necessariamente la stessa persona, scrive Ferri, per quanto questo spesso accade²². In tutti i casi in cui il soggetto passivo è ad esempio lo Stato o la collettività (come nel caso dei delitti contro la pubblica calamità, falsa moneta, calunnia) oltre al soggetto passivo vi può essere un soggetto danneggiato. E lo stesso accade anche nel caso dell’omicidio, in cui il soggetto passivo è la persona uccisa, di cui viene leso il diritto alla vita, ma il danneggiato è il congiunto più prossimo. Nella rapina il fattorino che trasporta il denaro è il soggetto passivo del furto, ma la vittima è la banca²³, cioè Ferri manteneva distinto il diritto ad un’azione risarcitoria ovvero il danneggiato “civilmente” dal danneggiato “penalmente”: in questo modo evitava di considerare sempre sovrapposte le due figure

²⁰ FERRI, *Il progetto del Codice di procedura penale – Discorso parlamentare*, in *Difese penali*, vol. 3, cit., p. 378.

²¹ H. VON HENTIG, *The Criminal and his Victims*, Yale University Press, Yale, 1948; F. WERTHAM, *The Show of Violence*, Gollancz, London, 1949. Ancora utili le riflessioni di G. DEL VECCHIO, *Sul fondamento della giustizia penale e sulla riparazione del torto*, Giuffrè, Milano, 1958, p. 32; A. MANNA, *La vittima del reato: «à la recherche» di un difficile modello dialogico nel Sistema penale*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, a cura di E. Dolcini, C.E. Paliero, vol. 1, *Teoria del diritto penale, criminologia e politica criminale*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 989.

²² FERRI, *Principii di diritto criminale. Delinquente e delitto nella scienza, legislazione, giurisprudenza in ordine al Codice penale vigente – Progetto 1921 – Progetto 1927*, Utet, Torino, 1928, p. 401. Cfr. C. LATINI, *Storia di un giurista ‘eretico’. Il diritto e il processo penale nel pensiero di Enrico Ferri*, ES, Napoli, 2018, *passim*.

²³ FERRI, *Principii di diritto criminale*, cit., p. 401; di diverso avviso Arturo ROCCO, *L’oggetto del reato e della tutela giuridica penale: contributo alle teorie generali del reato e della pena*, Bocca, Milano-Torino-Roma, 1913, p. 17, nt. 28, per il quale il soggetto passivo è sempre inseparabilmente anche il danneggiato.

di soggetto passivo e danneggiato, forte anche del dettato normativo che in quel momento, all'art. 37 del c.p. Zanardelli parlava di offeso o danneggiato e che all'art. 7 c.p.p. del codice del 1913 stabiliva che l'azione civile per il risarcimento del danno e le restituzioni appartenevano al danneggiato o all'offeso. Favorevole al riconoscimento dei diritti delle vittime, Ferri non a caso difese i danneggiati del disastro ferroviario di Grassano²⁴. La persona offesa dal reato era appunto per lui uno dei protagonisti della giustizia penale²⁵. Il danno da reato non doveva essere considerato e trattato come il danno derivante da una violazione di contratto o da altro illecito civile. L'obbligo del risarcimento del danno verso la parte lesa era essenzialmente di diritto pubblico, secondo Ferri e avrebbe dovuto quindi essere una funzione dello Stato alla stessa stregua della prevenzione e repressione dei delitti²⁶. Per i delinquenti di una certa tipologia, sicuramente non pochi, secondo Ferri era infatti una migliore contropartita al reato rispetto alla detenzione. Lo stato aveva dunque interesse a che il danno *ex delicto* fosse effettivamente risarcito dal reo. Mentre poi il codice di procedura penale del 1913 aveva disposto all'art. 430 che con la sentenza di condanna l'imputato fosse condannato anche al risarcimento del danno e alle restituzioni al danneggiato anche se non si fosse costituito parte civile, il codice di procedura penale del 1930 non aveva confermato questa previsione²⁷.

Persino Mortara pare avesse aderito alle idee positiviste sul risarcimento del danno da reato²⁸, anche se non tutti i positivisti erano d'accordo sul punto: è il caso di Florian che definiva la parte civile come un istituto troppo ispirato ad una concezione privatistica del

²⁴ FERRI, *Il disastro ferroviario di Grassano*, tribunale di Potenza, ottobre-novembre 1891, in *Difese penali*, vol. 2, Bocca, Torino, 1899, p. 381. R. BISI, *Enrico Ferri e gli studi sulla criminalità*, Angeli, Milano, 2004, p. 39.

²⁵ FERRI, *Sociologia criminale*, V ed., cit., vol. II, p. 461.

²⁶ FERRI, *Progetto di codice penale italiano del 1921*, cit., cap. VI, artt. 90 e ss., p. 11 e ss.; A. SANTORO, *Il risarcimento del danno da reato nel sistema criminologica ferriano*, in *Enrico Ferri Maestro della scienza criminologica*, cit., p. 95, nt. 1.

²⁷ SANTORO, *Il risarcimento del danno da reato nel sistema criminologica ferriano*, cit., p. 97.

²⁸ Cfr. il *Resoconto del I Congresso della Società Italiana di Antropologia, Sociologia e Diritto criminale*, in *La scuola positiva*, i, 1 (1914), p. 442, dove si trovano le affermazioni di Berenini a proposito del fatto che l'azione civile da reato è diversa da qualsiasi altra azione civile e concludeva ritenendo che vi fosse identità tra azione civile e azione penale.

processo penale²⁹. Il § 1310 dell'ABGB prevedeva la facoltà del giudice di condannare l'incapace al risarcimento integrale o ad un'equa parte dello stesso quando al danneggiante non fosse imputabile una colpa³⁰, e indipendentemente dall'imputabilità dell'autore del fatto dannoso, e in dottrina Binding aveva sostenuto che tra risarcimento e pena non vi fosse una sostanziale differenza³¹ così come non vi era a suo avviso una grande differenza tra lesione di diritto civile e violazione di diritto penale. A conferma di ciò, Ferri ricordava come nonostante il Codice civile italiano andasse in senso contrario a questa interpretazione, la giurisprudenza avesse interpretato in senso sempre più estensivo la responsabilità civile per i danni arrecati. In una sentenza della Cassazione di Roma era stabilito³² infatti che «il committente risponde del danno cagionato dal suo commesso pel solo fatto che a lui risale la scelta di questo: non vale quindi ad esonerarlo da tale responsabilità la prova ch'egli non potè impedire il fatto dannoso». Ferri delineava così un concetto di responsabilità oggettiva, che trovava confermato nella sentenza della Cassazione romana, secondo la quale il solo fatto di avere scelto quel commesso determinava la responsabilità del committente rispetto agli atti del commesso, in assenza di qualunque nesso di causalità rinviabile alla negligenza o all'intenzione del committente³³. Inoltre, Ferri riteneva che sia la concessione della condanna condizionale e della liberazione condizionale e della riabilitazione, come anche del perdono giudiziale, questi avrebbero potuto essere subordinati al risarcimento del danno, lasciando un certo margine di discrezionalità al giudice³⁴.

Il primo congresso internazionale di Antropologia criminale (Roma 1885), si caratterizzava per l'iniziativa di Fioretti, con un ordine del

²⁹ E. FLORIAN, *Diritto processuale penale*, Utet, Torino, 1939, pp. 259-260.

³⁰ C. CARICATO, *Danno e indennità*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 81; F. KERSCHNER, *Freiwillige Haftpflichtversicherung als "Vermögen" is des § 1310 ABGB? Mit Exkurs auf die Bedeutung zukünftigen Vermögenserwerbs für die Billigkeitshaftung*, 1979, in *Österreichisches Juristenzeitung*, ÖJZ (1979) p. 282.

³¹ K. BINDING, *Die Normen und ihre Übertretung. Eine Untersuchung über die rechtmäßige Handlung und die Arten des Delikts*, Leipzig, Engelmann, 1872, I, p. 166.

³² Cassazione di Roma, 6 maggio 1891 rie. Villers, in *Monitore dei Tribunali*, 22 agosto 1891.

³³ G.P. CHIRONI, *La colpa nel diritto civile odierno (colpa contrattuale ed extracontrattuale)*, tre volumi, Torino 1884 e 1887, rist., ESI, Napoli, 2012.

³⁴ E. FERRI, *Progetto preliminare di Codice penale italiano per i delitti (Libro I). Relazione del Presidente Enrico Ferri, Approvata dalla Commissione*, Vallardi, Milano, 1921, p. 114.

giorno Ferri-Fioretta-Venezian che sanciva: «Il Congresso, convinto che importa assicurare la riparazione civile dei danni, non solo nell'interesse immediato della parte lesa, ma anche nell'interesse immediato della difesa sociale preventiva e repressiva del delitto, fa voti perché le legislazioni positive possano al più presto mettere in pratica nei processi i mezzi più convenienti contro gli autori del danno, i loro complici e ricettatori, considerando la realizzazione del risarcimento come una funzione sociale, affidata d'ufficio: al pubblico ministero, durante il processo, ai giudici nella condanna e all'amministrazione carceraria, nella eventuale ricompensa del lavoro penitenziario e nelle proposte di liberazione condizionale». Non è secondaria, nel pensiero di Ferri, l'idea della funzione sociale della riparazione del danno della parte lesa e della vittima, non solo ma Ferri pone le basi per la distinzione delle due figure, proprio attraverso l'ulteriore sviluppo dottrinale a proposito del ruolo e della natura del risarcimento. Questo non andava più inteso solo come un fatto personale e privato tra delinquente e danneggiato, come obbligo puramente civile, secondo quanto prescritto dall'allora codice civile. La costituzione di parte civile, e lo svolgimento di un processo civile del tutto separato rispetto a quello penale e alla condanna dell'imputato, comportavano un esborso economico spesso considerevole per i danneggiati. Per questi motivi si rafforzava l'idea della necessità risarcitoria nel processo penale.

Il risarcimento del danno *ex delicto* era così importante che per Ferri, nei casi in cui non ricorresse alcuna pericolosità sociale, era possibile contenere l'attività persecutoria contro il reato solo con il risarcimento del danno. Secondo il sistema di stampo anglosassone, ogni atto ingiurioso dovrebbe avere come conseguenza un risarcimento dei danni. L'esempio da seguire, per Ferri, è quello inglese³⁵, modello risarcitorio che avrà presente anche Giacomo Venezian³⁶.

3.1 *Il disastro ferroviario di Grassano e la difesa di Ferri*

Il particolare interesse che Enrico Ferri dimostra a proposito della

³⁵ O.W. HOLMES, *Il diritto comune anglo-americano*, traduzione di F. Lambertenghi, Moro, Sondrio, 1888, *passim*.

³⁶ G. VENEZIAN, *Danno e risarcimento fuori dai contratti*, in *Opere giuridiche*, vol. I, *Studi sulle obbligazioni*, Athenaeum, Roma, 1919. In generale, sul tema cfr. G. CAZZETTA, *Responsabilità aquiliana e frammentazione del diritto comune civilistico*, Giuffrè, Milano, 1991, pp. 265 e ss.

vittima e delle sue tutele si esprime attraverso alcune cause celebri, tra cui la difesa delle vittime del disastro ferroviario di Grassano. Il 20 ottobre del 1888 infatti, sulla linea ferroviaria Napoli-Metaponto, alla stazione di Grassano, morivano venti persone e restavano ferite ben 48, a causa di un errore umano di un macchinista e di un guardiano ferroviario. Il giudizio dalla sezione di accusa di Potenza fu rinviato al tribunale di Matera, dove il dibattimento cominciò nel luglio del 1890. In seguito ai contrasti insorti intorno al tribunale di Matera, il giudizio fu di nuovo spostato presso il tribunale di Potenza, dove poi, nei fatti, si celebrò³⁷. Ferri nella sua difesa dichiarava che era piuttosto sdegnato per le parole di uno degli accusati (gli altri due erano Gaetano Morea, guardiano ferroviario e Giuseppe Brambilla, il macchinista), il direttore generale della Società italiana ferroviaria, Mattia Massa, il quale nel suo interrogatorio definiva mere speculazioni o basse speculazioni quelle richieste risarcitorie delle famiglie delle vittime che Ferri sosteneva. Questi quindi individuava: innanzi tutto, presso i *popoli latini* una certa avversione per la costituzione di parte civile nei processi penali, avversione che invece non ricorreva affatto tra gli inglesi, dove al contrario la vittima di un reato o di un danno era sempre sostenuta. Tale avversione si può capire quando ci fosse stato un certo concorso di colpa, della vittima, cosa che però in questo caso non ricorreva assolutamente. Le vittime del disastro ferroviario erano vittime innocenti, vittime secondo gli imputati del caso fortuito, secondo la difesa di Ferri invece della colpa proprio ascrivibile agli stessi imputati. Chiamare in un dibattimento il fratello di una delle vittime un “ricattatore deluso”, solo perché legittimamente chiedeva un indennizzo ritenuto, a torto, esagerato, era un oltraggio vero e proprio³⁸. La descrizione che Ferri farà delle vittime è volta a commuovere chi ascolta: è il socialista che parla e descrive un ammasso di ferro e carne umana devastata dall’incidente. La carne appartiene al popolo italiano, ai contadini italiani che aspettano invano il ritorno dei loro cari morti nell’incidente. Si tratta di povera gente, che viaggia in terza classe, quella gente che la Società ferroviaria lascia viaggiare in condizioni igieniche precarie, con vagoni obsoleti e senza freni automatici. Ritardi ed incidenti erano frequenti.

³⁷ FERRI, *Ancora del disastro ferroviario di Grassano. Della competenza in diritto transitorio (Cassaz. Penale, II sezione – 28 gennaio 1893)*, in *Difese penali*, cit., vol. II, pp. 416 e ss.

³⁸ FERRI, *Il disastro ferroviario di Grassano*, (Tribunale di Potenza -ottobre-novembre 1891), in *Difese penali*, Parte I, cit., vol. II, p. 378.

Ferri disegna una immagine di vittima: il contadino italiano, povero, che viaggia in terza classe, in economia. Questo cittadino, onesto lavoratore italiano, prende un treno tremendamente pericoloso, e destinato a non riportarlo a casa vivo, o a riportarcelo, se ha fortuna, senza una gamba. Secoli di ignoranza e di rassegnazione si concentrano in quella figura di vittima, di uomo che mestamente fa ritorno alla sua capanna, ignaro dei suoi diritti, che attende di riprendersi quel poco soltanto che gli consentirà di poter tornare alla sua vita di misero lavoratore. A questo punto, appare alla sua porta un sorvegliante della ferrovia che gli offre una modesta somma di denaro per rinunciare a questi diritti. Il contadino analfabeta “mette una croce”, attratto da quello che gli appare come un grosso guadagno e così si perpetua lo stato di subordinazione e sfruttamento in cui versa da secoli. Il discorso di Ferri, a tratti patetico e a tratti molto realista, descrive le vittime di incidenti, e potrebbe estendersi a quelle vittime di incidenti sul lavoro cui pure non si voleva riconoscere alcun tipo di risarcimento.

4. *Gli studi degli anni 40 del Novecento. La nascita della moderna vittimologia e la simbiosi tra vittima e carnefice*

Come anticipato sin dalle premesse, si sostiene da tempo che la vittimologia sia nata alla metà del Novecento. Vediamo perché e con quali ricerche. Nel 1948, gli studi di H. Von Hentig e in particolare l'opera dal titolo “*The criminal and his victim*”³⁹, propone un approccio molto interessante per studiare il criminale dal punto di vista della vittima, così come la Scuola positiva aveva già in parte proposto. Con Von Hentig l'attenzione, si concentra sul carattere duale dell'interazione criminale: reo e vittima, un binomio inscindibile, una coppia di attori sociali, che non solo nella letteratura, ma anche nella prassi quotidiana, meritano la stessa attenzione. Accanto a Hentig, Benjamin Mendelsohn a sua volta ha conteso a Hentig il primato nell'aver coniato il *nomen* di vittimologia rispetto ad una scienza che

³⁹ H. VON HENTIG, *Remarks on the interaction of perpetrator and victim*, in *Journal of the American institute of criminal law and criminology*, n. 31 (1940), pp. 303-309; H. VON HENTIG, *The criminal and his victim, studies in the sociobiology of crime*, (1948) Anchor Books, New-York, 1948; F. WERTHAM, *The Show of Violence*, Doubleday, New York, 1949.

agli inizi a fatica si teneva distinta dalla criminologia⁴⁰, proprio per la specificità del modo in cui era nata, ovvero cercando le relazioni tra vittima e delinquente, e il suo carnefice. Hentig e Mendelsohn erano divisi sull'ampiezza da riconoscere alla vittimologia, che Hentig restringeva intorno alla vittima di reato, mentre Mendelsohn proponeva una concezione più ampia, inclusiva di vittime, ad esempio dei terremoti ed altri fenomeni naturali. In particolare l'opera di von Hentig si dimostra incline al recupero dei risultati attendibili della moderna antropologia criminale, inclusi quelli di Cesare Lombroso. L'uomo criminale è infatti il punto di partenza della sua opera, e soprattutto l'esame del criminale *post mortem*, ma anche in sede processuale⁴¹. Nell'opera di Hentig l'edificazione e lo studio del criminale, il mostro, il deforme (*cripple*), si affianca a specifiche categorie di vittime, il bambino, il soggetto con patologie psichiche, il depresso, ecc., come si vedrà.

Il rapporto tra crimine e deformità, crimine e malattia è ancora piuttosto forte in questo studio in cui l'autore ricorda il caso di James P. Watson, uomo che pesava ben 120 libbre, con presunte deviazioni anatomiche, aveva all'attivo ben 22 mogli e ne aveva uccise 7. Si tratta di un classico caso di *mass-killer*, che aveva però prodotto una precisa categoria di vittime: le *credulous women*⁴². "That the victim is taken as one of the determinants, and that a nefarious symbiosis is often established between doer and sufferer, may seem paradoxical. The material gathered however, indicates such a relation"⁴³. Nell'opera di Hentig l'edificazione del concetto di vittima è speculare rispetto a quella di criminale: se si può ipotizzare l'esistenza di un uomo nato criminale, allora deve esistere anche colui che è nato vittima, o è una vittima nata⁴⁴.

⁴⁰ B. MENDELSON, *Methodes a utiliser par la defenseur pur les recherches Concernant la Personalite du Criminal*, in *Revue de Droit Penal et de Criminologie et Archives internationales de medicine legale*, (1937), pp. 877-891; Id., *Une nouvelle branch de la science biopscho-social: La victimology*, in *Review international de criminologie et de police technique*, n. 11 (1956), pp. 95-109; Id., *Victimology and contemporary society's trends*, in *Victimology*, n. 1 (1976), pp. 8-28.

⁴¹ VON HENTIG, *The criminal and his victim*, cit., pp. 10 e ss.

⁴² Ivi, p. 174.

⁴³ VON HENTIG, *Foreword to The criminal and his victims*, cit.

⁴⁴ VON HENTIG, *Remarks on the Interaction fo Perpetrator and Victim*, cit., p. 303.

4.1. *La classificazione delle vittime*

Così, il depresso, o soggetto triste e malinconico è più frequentemente indotto, secondo Hentig, a trovarsi in situazioni rischiose o comunque a farsi avvicinare da persone pericolose. La ragione di questa ricostruzione va trovata in un abbassamento dell'istinto di auto conservazione della vittima depressa. Il caso di Guillaume Bernays, avvocato belga, assassinato a Bruxelles, insieme a quello altrettanto famoso di Oscar Slater, rappresentano due diverse tipologie di vittime: nella prima ipotesi troviamo un marito depresso per i tradimenti, supposti, della moglie, nella seconda ipotesi invece la vittima, una donna di ottantadue anni forse ricettatrice di gioielli, è mossa da un'insana cupidigia per i soldi, che la rende meno attenta, con un abbassamento dell'istinto di conservazione. Spesso nei casi come questo, secondo Hentig, in realtà l'avarizia della vittima si combina alla solitudine e ad un'età avanzata, a fronte di un omicida che di solito è assiduo frequentatore della vittima e che non ha intenzione, almeno inizialmente, di ucciderla, ma solo di derubarla. Segue poi la descrizione del *wanton type* di vittima, ovvero in particolare, all'interno di questa categoria, della donna, soggetto *wanton* privilegiato. Talvolta si tratta di donne di giovane età, o di mezza età, la cui tendenza a fidarsi di persone pericolose sarebbe dipesa dalla loro instabilità o sensualità. L'edificazione di questa categoria di vittime, non priva di alcune criticità, dipendeva dal ricorso a statistiche che avrebbero dimostrato come negli Stati Uniti più della metà delle vittime di omicidio fossero femmine⁴⁵.

Irene Munro, ad es., è il *wanton-type* per eccellenza: descritta dalla madre come una normale diciassettenne tranquilla, in realtà frequentava uomini più grandi da cui riceveva regali costosi. La giovane inglese, distolta dalla sua sensualità giovanile, secondo questa ricostruzione, si sarebbe fidata di due disoccupati con i quali si sarebbe allontanata, per trovare infine una terribile morte. La divorziata è un altro caso emblematico di *wanton type*, almeno secondo Hentig. C'è poi il *tormentor-type*, in cui rientra, a pieno titolo, la figura della “moglie tiranno”.

L'anormalità delle vittime segue, nella descrizione di Hentig, quella dei carnefici: il caso di Armstrong, avvocato uxoricida, esprime in maniera chiara il pensiero di Hentig, fortemente debitore del metodo ed analisi lombrosiani, nonché delle classificazioni della Scuola positi-

⁴⁵ Ivi, p. 305.

va: Amstrong è fisicamente un anormale, di statura troppo bassa per un uomo della sua età, fisicamente ed emotivamente un immaturo, che, dopo avere subito la tirannia della moglie per anni e in silenzio, l'aveva avvelenata. Il rapporto conflittuale ma di dipendenza che si instaura tra queste tipologie di vittime e l'omicida, esprime chiaramente come Hentig reputi difficile distinguere le responsabilità e le colpe in questi casi.

Il centro dell'attenzione dell'autore è l'interazione tra vittima e delinquente, interazione che a suo avviso non doveva essere letta secondo categorie formali, ma prestando attenzione alle fattispecie, da cui si potevano rilevare le considerazioni che lo avevano condotto ad una tipizzazione delle vittime stesse. Lo scopo della sua analisi era proprio quella di evitare le astrazioni della scienza giuridica per concentrarsi sulla realtà per realizzare una seria politica di prevenzione del crimine.